



Manifesto per la Libertà dei Mari — Il Sequestro della Flotilla

Fondamento giuridico, etico e politico del diritto di non restare a guardare

A chi è rivolto

Ai governi degli Stati di bandiera delle navi sequestrate e a tutti gli Stati firmatari della Convenzione sul Diritto del Mare. Alle istituzioni europee, che hanno trovato la voce solo quando le vittime avevano passaporti europei. A chi crede che la solidarietà civile sia un diritto e non un reato. E a chi pensa che si possa discutere l'opportunità politica di una missione: è legittimo — ma l'opportunità politica non è una categoria giuridica, e il mare libero protegge anche chi fa politica.

Questo manifesto è il quinto di una serie. I primi quattro riguardano la condotta dello Stato di Israele a Gaza e in Libano, della Federazione Russa in Ucraina, dei responsabili e complici del genocidio in Sudan, e degli Stati Uniti d'America in Venezuela. Tutti applicano lo stesso schema giuridico a violatori diversi. Questo documento lo applica a un episodio che li riassume tutti: cosa accade quando uno Stato tratta il diritto internazionale come un ostacolo, e i cittadini che lo invocano come nemici. Gli altri manifesti sono su iwillnotlookaway.org.

I. Premessa

Tra il 1° e il 3 ottobre 2025, la marina israeliana ha intercettato in acque internazionali tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla — oltre quaranta barche civili, partite da porti europei e nordafricani con partecipanti di 44 Paesi e un carico di aiuti umanitari per Gaza. Tra il 28 e il 30 aprile e il 18 e 19 maggio 2026, l'operazione si è ripetuta su scala maggiore: 54 imbarcazioni, circa 430 persone, abbordate sempre in acque internazionali — la prima ondata al largo di Cipro, l'ultima nave a 118 miglia nautiche dalla costa.

Nessuna di queste persone aveva commesso un reato. Non secondo il diritto internazionale, che in alto mare riconosce la giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera. Non secondo gli ordinamenti nazionali dei Paesi di provenienza. Nemmeno secondo il

diritto israeliano — che non si applica in acque internazionali. Trasportavano aiuti dichiarati, su rotte dichiarate, con identità dichiarate.

Sono stati abbordati da militari, portati con la forza in un porto israeliano, e lì accusati di essere entrati illegalmente in Israele.

II. Il paradosso di Ashdod

Vale la pena fissare questo punto, perché in esso si concentra tutto: persone che non volevano entrare in Israele, che facevano rotta altrove, sono state condotte in Israele contro la propria volontà da soldati israeliani — e incriminate per l'ingresso. Il rapitore che denuncia il rapito per violazione di domicilio. Non è un'iperbole retorica: è la qualificazione giuridica formale usata per detenerli.

Segue la detenzione: il carcere di massima sicurezza di Ketziot, nel deserto del Negev, costruito per detenuti per terrorismo. Ottantasette persone in sciopero della fame. Testimonianze convergenti — ora agli atti della procura di Roma — di pugni, calci, abusi fisici e psicologici, privazione di sonno, acqua e farmaci.

E poi la scena che ha fatto il giro del mondo: il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir che si reca al porto di Ashdod, fa inginocchiare gli attivisti ammanettati con le mani dietro la schiena, e pubblica il video sui propri canali social, irridendoli. Non un eccesso di un soldato: un ministro in carica che trasforma la detenzione in spettacolo di umiliazione. Il Presidente della Repubblica italiana lo ha definito un atto di «livello infimo», inflitto a «persone fermate illegalmente in acque internazionali». L'8 giugno 2026 la procura di Roma ha iscritto Ben Gvir nel registro degli indagati per tortura e sequestro di persona: è il secondo procedimento di una giurisdizione ordinaria europea a suo carico.

Un dettaglio misura la gravità della scena di Ashdod: persino il primo ministro Netanyahu e il ministro degli esteri Sa'ar hanno preso le distanze dal video del loro collega. Quando l'umiliazione dei prigionieri imbarazza perfino il governo che l'ha resa possibile, non si tratta più di opinioni: si tratta di un fatto che nessuno, a nessuna latitudine, può difendere.

Il precedente storico pesa su tutto: nel 2010 l'abbordaggio della Mavi Marmara costò la vita a dieci civili. La commissione d'inchiesta del Consiglio dei Diritti Umani ONU concluse che il blocco era illegale e l'uso della forza ingiustificato. Quindici anni dopo, il metodo non è cambiato: è diventato routine.

III. Quadro normativo violato

- Convenzione ONU sul Diritto del Mare (UNCLOS, 1982): art. 87 (libertà dell'alto mare), art. 92 (giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera), art. 110 (il diritto di visita su

nave straniera è ammesso solo per pirateria, tratta di schiavi, trasmissioni non autorizzate, nave priva di nazionalità — nessuna ipotesi applicabile)

- Il diritto del blocco navale (Manuale di San Remo, §§ 93-104): un blocco è illegittimo se ha lo scopo o l'effetto di affamare la popolazione civile o di impedirle gli aiuti umanitari. La CIG, con le misure provvisorie del 2024, ha ordinato a Israele di garantire l'ingresso degli aiuti a Gaza: un blocco che intercetta aiuti umanitari diretti a una popolazione sull'orlo della carestia non può fondare alcun diritto di abbordaggio
- Patto internazionale sui diritti civili e politici: art. 7 (divieto di trattamenti degradanti), art. 9 (divieto di detenzione arbitraria), art. 10 (dignità dei detenuti)
- Convenzione contro la Tortura (1984): artt. 1, 16; artt. 5-7 (giurisdizione universale — il fondamento dell'indagine italiana)
- Rapporto della Missione d'inchiesta ONU sull'incidente della Mavi Marmara (2010): illegalità del blocco e dell'abbordaggio in acque internazionali

IV. Fondamento giuridico — la libertà dei mari come prima pietra

Il diritto internazionale moderno ha una data e un luogo di nascita: il 1609, quando Ugo Grozio pubblicò il *Mare Liberum*. Il principio che il mare non appartiene a nessuno Stato e che nessuna potenza può chiuderlo agli altri non è una norma tra le tante: è la prima norma, quella da cui l'intero edificio del diritto delle genti è germogliato. Per quattro secoli, ogni potenza navale — incluse quelle più aggressive — ha avuto interesse a preservarla.

Sequestrare navi civili in acque internazionali, fuori dalle ipotesi tassative che il diritto ammette, ha un nome giuridico preciso quando lo fa un privato: pirateria. Quando lo fa uno Stato, le convenzioni usano formule più caute — ma la sostanza che il manifesto registra è identica: l'esercizio della forza sul mare libero contro chi non ha commesso alcun reato.

E vale per chiunque. Se Israele può abbordare a 118 miglia dalla costa una nave battente bandiera britannica, ogni Stato può farlo. La Cina nello stretto di Taiwan, la Russia nel Baltico, l'Iran a Hormuz hanno ora un precedente occidentale tollerato da invocare. Gli Stati europei le cui bandiere sventolavano su quelle barche avevano non solo il diritto ma il dovere di protestare formalmente: la giurisdizione di bandiera non è un tecnicismo — è la protezione che ogni Stato deve alle proprie navi e a chi vi si trova a bordo.

V. L'esperimento di laboratorio — dichiarazioni e fatti

Questa vicenda ha prodotto, involontariamente, qualcosa di prezioso: la prova sperimentale di ciò che gli altri manifesti di questa piattaforma sostengono. E l'ha prodotta su scala mondiale.

La condanna è arrivata da ogni continente. Il Presidente della Repubblica italiana ha parlato di «trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali» e di un gesto di «livello infimo ad opera di un ministro». Il presidente sudafricano Ramaphosa ha definito l'intercettazione «contraria al diritto internazionale» e in violazione dell'ingiunzione della Corte Internazionale di Giustizia sugli aiuti. Il presidente colombiano Petro ha parlato di «nuovo crimine internazionale». Il presidente boliviano Arce di «flagrante violazione del diritto internazionale». Il ministero degli esteri turco di «atto di terrorismo». La relatrice speciale ONU Francesca Albanese ha posto la domanda che questo manifesto fa propria: com'è possibile che a uno Stato sia permesso di sequestrare navi in acque internazionali al largo dell'Europa?

Ma le parole sono la metà che conta meno. Ecco i fatti, alla data in cui si scrive.

Chi ha agito: la **Colombia** ha espulso l'intera delegazione diplomatica israeliana e denunciato il trattato di libero scambio. La **Turchia** ha aperto un'indagine penale a Istanbul. La **Spagna** ha presentato un reclamo alla Corte Penale Internazionale. L'**Italia** ha iscritto Ben Gvir nel registro degli indagati per tortura e sequestro di persona. **Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia** lo avevano già sanzionato individualmente nel giugno 2025 — la prova che sanzionarlo non è un'utopia diplomatica: è una decisione già presa da cinque democrazie occidentali.

E l'**Unione Europea**? Ha approvato sanzioni contro un gruppo di coloni violenti. Per il ministro che ha messo in ginocchio cittadini europei davanti a una telecamera: nessuna sanzione. La proposta italiana, sostenuta da Francia, Spagna e Paesi Bassi, è bloccata dal veto di Bulgaria e Repubblica Ceca — perché le misure restrittive richiedono l'unanimità dei Ventisette, e l'unanimità è il luogo dove le decisioni europee vanno a morire. La decisione è rinviata al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno 2026.

Il quadro che ne esce è impietoso e va detto senza giri di parole: i fatti sono arrivati da Bogotá, Istanbul, Madrid, Roma — e dal blocco anglosassone. L'Unione in quanto tale, due anni dopo Gaza e due intercettazioni di massa dopo, non ha ancora prodotto un solo atto vincolante contro un uomo che cinque suoi alleati hanno già sanzionato. Stesso Stato, stesso ministro, stesse norme violate: la differenza la fanno il passaporto delle vittime e il coraggio dei governi. Questo manifesto registra entrambe le variabili.

VI. Misure concrete

1. L'adozione, al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno 2026, delle sanzioni individuali contro il ministro Ben Gvir già proposte dall'Italia e sostenute da più Stati membri — e, se il veto di singoli Paesi dovesse impedirle, l'adozione di sanzioni nazionali coordinate da parte degli Stati membri disponibili, sul modello già attuato da Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia nel 2025
2. Il pieno sostegno politico ai procedimenti delle giurisdizioni nazionali — a partire dall'indagine della procura di Roma — fondati sulla giurisdizione universale per tortura
3. Una protesta formale congiunta degli Stati di bandiera per la violazione degli artt. 87, 92 e 110 UNCLOS, con richiesta di riparazione e restituzione delle imbarcazioni
4. L'istituzione di un corridoio marittimo umanitario verso Gaza sotto egida ONU o europea, con scorta civile o navale degli Stati membri, che renda strutturale ciò che i cittadini hanno tentato con barche a vela
5. Il riconoscimento formale che la solidarietà civile internazionale è un esercizio di libertà protette — di navigazione, di associazione, di soccorso — e non un reato da reprimere

VII. Distinzione fondamentale

Questo manifesto non chiede di santificare la Flotilla. Le sue missioni sono anche atti politici, oltre che umanitari; la loro efficacia è discutibile e discussa; le opinioni dei suoi partecipanti sono le più varie. Tutto ciò è legittimo materiale di dibattito — ed è giuridicamente irrilevante. Il mare libero non protegge solo i neutrali, e i diritti non valgono solo per chi non disturba. Si può pensare che quelle barche non avrebbero risolto nulla, e insieme riconoscere che abordarle era illegale e umiliare i loro equipaggi era indegno: le due cose stanno insieme senza sforzo, in qualunque mente non ancora piegata al tifo.

E come sempre: questo manifesto non riguarda il popolo israeliano, ma la condotta del suo governo — la stessa distinzione, perché è lo stesso principio.

Dichiarazione finale

Non riconosco come legittimo il sequestro di navi civili in acque internazionali. Non riconosco l'accusa di «ingresso illegale» rivolta a chi è stato portato dentro un confine con la forza. Non riconosco l'umiliazione di prigionieri inermi come atto di governo. E non accetto che la solidarietà civile venga trattata come un crimine da chi tratta i crimini come politica. Il mare libero è stata la prima conquista del diritto internazionale. Difenderlo non è nostalgia: è difendere le fondamenta

mentre qualcuno smonta il tetto. Perché il diritto vale per tutti o non vale per nessuno.

Riferimenti normativi

- UNCLOS (1982), artt. 87, 92, 110
- Ugo Grozio, Mare Liberum (1609)
- Manuale di San Remo sul diritto internazionale dei conflitti armati in mare (1994), §§ 93-104
- CIG, misure provvisorie 2024 (Sudafrica c. Israele) — obbligo di garantire gli aiuti umanitari
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), artt. 7, 9, 10
- Convenzione contro la Tortura (1984), artt. 1, 5-7, 16
- Rapporto della Missione d'inchiesta del Consiglio dei Diritti Umani ONU sull'incidente della flottiglia del 31 maggio 2010 (Mavi Marmara)
- Sanzioni individuali contro I. Ben Gvir e B. Smotrich: Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Norvegia (giugno 2025)
- Reclamo del Regno di Spagna alla CPI; indagine della procura di Istanbul (ottobre 2025)
- Espulsione della delegazione diplomatica israeliana e denuncia del TLC, Colombia (ottobre 2025)
- Procura di Roma, iscrizione nel registro degli indagati di I. Ben Gvir per tortura e sequestro di persona (giugno 2026); Consiglio Affari Esteri UE, dossier sanzioni, 15 giugno 2026